

CONVEGNO SUL TRUST
Lunedì 28 Novembre 2005
SAN MARINO, CIPRO E JERSEY: TRE ESPERIENZE A CONFRONTO

Principali caratteristiche del

TRUST DI SAN MARINO

FONTI NORMATIVE¹:

- Legge 17 marzo 2005 n.37 "L'istituto del Trust" (di seguito "la Legge");
- Legge 17 marzo 2005, n.38 "Regime fiscale dei trust" (di seguito "la Legge fiscale")
- Decreto 8 giugno 2005, n.83 "Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust"
- Decreto 8 giugno 2005, n.84 "Formalità e comunicazioni all'amministrazione Finanziaria in ordine al reddito prodotto dal Trust"
- Decreto 10 giugno 2005, n.86 "Iscrizione, tenuta e consultazione del Registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi del trust"
- Circolare Banca Centrale della Repubblica di San Marino 25 ottobre 2005, n.44 "Disposizioni relative all'esercizio dell'ufficio di trustee ai sensi dell'articolo 19 della Legge 17 marzo 2005 n.37"

REQUISITI TRUST COMPANY E TRUSTEE	<p>L'ufficio di trustee può essere svolto esclusivamente da parte di banche, società finanziarie e fiduciarie aventi sede nella Repubblica di San Marino purchè specificamente autorizzate dall'Autorità di Vigilanza (cosiddetti Trustee Autorizzati).</p> <p>Con Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n.44/2005 sono state individuate le condizioni e le modalità per ottenere la citata autorizzazione.</p> <p>Se il beneficiario, il disponente o il guardiano del trust non hanno residenza, domicilio, cittadinanza o sede legale in San Marino, l'ufficio di trustee può inoltre essere svolto anche da banche, società fiduciarie ed altre imprese di investimento non aventi la sede in San Marino (cosiddetti Trustee Qualificati).</p> <p>In assenza di accordi di reciprocità in forza dei quali viene riconosciuta alle banche, finanziarie e fiduciarie di San Marino di operare all'estero, non è possibile per i Trustee Qualificati operare (vd. Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino 44/2005).</p> <p>L'ufficio di trustee può anche essere</p>
--	--

¹ Per un primo commento organico sulla nuova normativa si veda "Trust: le leggi della Repubblica di San Marino" in Fiducia e Trust, inserto de "il fisco" n.28 dell'11 luglio 2005

	<p>ricoperto da una persona fisica, quale co-trustee e purchè sia presente anche un Trustee Autorizzato o un Trustee Qualificato.</p> <p>In tali casi, i trustees prendono le proprie decisioni all'unanimità e operano congiuntamente.</p>
FORMALITA' PER L'ISTITUZIONE	<p>L'articolo 6 della Legge prevede, a pena di nullità, per l'atto istitutivo di trust la forma dell'atto pubblico o della scrittura con sottoscrizione autenticata da notaio.</p> <p>L'atto istitutivo deve inoltre contenere, a pena di nullità, alcune informazioni minime, tra le quali, il nome del trustee, i beni conferiti in trust, il beneficiario del trust, etc.</p> <p>Un estratto dell'atto istitutivo del Trust deve essere, a pena di sanzione, depositato presso un apposito Registro dei Trust della Repubblica di San Marino.</p>
IL TRUST FUND: COS'E' CONFERIBILE IN TRUST	<p>L'articolo 12 della legge sammarinese consente di fare oggetto del Trust qualsiasi bene lasciando quindi ampio spazio all'autonomia privata.</p> <p>Si ricorda ai fini di quanto sopra che la nozione di "beni" contenuta dell'articolo 1, punto c) della legge sammarinese è "qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica".</p> <p>A differenza, quindi, di quanto fatto da altre legislazioni (vd. ad esempio quella del Sud Africa che definisce in maniera assai più limitata i beni come "beni mobili o immobili, e include i diritti condizionati su tali beni, dei quali, conformemente alle previsioni dell'atto istitutivo di trust, il trustee ha il potere di amministrare o disporre) il Legislatore di San Marino ha optato per una nozione assai più ampia e flessibile.</p> <p>Tale flessibilità dovrebbe contribuire positivamente ad un diffuso utilizzo della legge sui trust sammarinesi anche per chi, ad esempio, intenda utilizzare il trust quale strumento per la tutela e trasmissione delle opere d'arte</p>
NORME SULLA SUCCESSIONE	<p>Gli articoli 136 e seguenti della legge 26 aprile 1986, n.49 "Riforma del diritto di famiglia", la Repubblica di San Marino ha disciplinato la successione del coniuge e dei figli.</p>
	L'articolo 10 della legge sammarinese

<p>DURATA DEL TRUST</p>	<p>stabilisce la durata del trust con beneficiari. Il trust ha effetto dal momento in cui il trustee diviene titolare dei beni in trust. Il trust con beneficiari termina decorsi cento anni dalla data dell'atto istitutivo. Non è invece previsto un limite di durata per i trust di scopo. Di fatto, se la data dell'atto istitutivo è anteriore a quella in cui il trustee acquista beni in trust, il trust costituito a favore di beneficiari durerà un periodo inferiore a cento anni. Peraltro, il riferimento alla data dell'atto istitutivo del trust consente in ogni caso di avere la certezza necessaria circa la durata del rapporto. L'atto istitutivo del trust può comunque fissare una durata del rapporto inferiore al periodo stabilito dall'articolo 10.</p>
<p>REVOCABILITA' DEL TRUST</p>	<p>La revoca totale e parziale del trust - da non confondersi con la revoca del trustee - è disciplinata in modo analitico nell'articolo 15. Come si è detto, l'art. 6 stabilisce che il trust è irrevocabile, ma la norma ha carattere dispositivo, pertanto l'atto istitutivo del trust, può stabilire che il trust sia revocabile, anche in parte, nel rispetto dei requisiti e con gli effetti previsti dall'art. 15.</p> <p>E' bene sottolineare come la irrevocabilità sia portatrice di un'importante implicazione: il trasferimento al <i>trustee</i> - da parte del <i>settlor</i> - della titolarità dei beni costituiti in <i>trust</i> sarà definitivo, senza possibilità alcuna di "retrocessione", e, correlativamente, in forza del <i>legal title</i>, il <i>trustee</i> sarà pienamente legittimato - oltre che ad amministrare e gestire - anche a disporre dei suddetti beni, sempre - naturalmente - in conformità alle prescrizioni dell'atto costitutivo e della legge regolatrice.</p>
<p>POTERI DEL SETTLOR</p>	<p>La Legge definisce settlor o disponente colui che istituisce il Trust.</p> <p>L'articolo 2 della Legge prevede che il settlor possa anche essere trustee e che il settlor possa essere anche beneficiario del Trust.</p> <p>Qualora l'atto istitutivo preveda che il settlor coincida con il beneficiario del Trust, gli spetteranno i diritti previsti dagli articoli 50, 51, 52 e 53 (tra i quali il diritto a ricevere un rendiconto annuale sull'attività del Trustee).</p>
<p>VARIAZIONE DELL'ATTO ISTITUTIVO E</p>	<p>Le norme contenute nel capo II del titolo II racchiudono le disposizioni relative agli</p>

<p>DELLA LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST</p>	<p>eventi modificativi o estintivi del trust. Nel rispetto dell'ampia autonomia che compete al disponente, egli ha la facoltà di stabilire se l'atto istitutivo sia suscettibile di modifica, eventualmente anche per quanto riguarda la legge regolatrice del trust, secondo quanto prevede l'art. 14. In ogni caso, qualora il trust abbia beneficiari, la modifica dell'atto istitutivo deve avvenire nel loro interesse, e rispetto al trust di scopo, deve promuovere lo scopo del trust. Si ricorderà, in proposito, che il trustee deve agire in modo equanime rispetto ai beneficiari, salve le disposizioni dell'atto istitutivo che determinano i rispettivi diritti, secondo quanto prevede l'articolo 25. La modifica dell'atto istitutivo del trust richiede la forma scritta, e viene effettuata dai soggetti individuati nell'art. 14, comma 1 della legge. I relativi atti ricevono pubblicità tramite il Registro dei trust.</p> <p>In relazione al presente articolo si sottolinea l'importanza della previsione in esso contenuta (vd. comma 1) di modificare la legge regolatrice del trust che, come insegna la migliore dottrina, rappresenta uno degli elementi che caratterizzano la categoria degli Asset Protection Trust. Per tale motivo anche la legislazione di altri Stati prevedono tale possibilità: si vedano, ad esempio, le leggi sui trust di Cipro e di Jersey.</p>
<p>VARIAZIONE DEL TRUST FUND E DEI SOGGETTI DEL TRUST</p>	<p>Gli articoli 41 e 42 della Legge regolano sia la sostituzione del trustee che il trasferimento dei beni in trust.</p>
<p>DISCREZIONALITA' DEL TRUSTEE</p>	<p>L'articolo 23 della Legge prevede che salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo il trustee gestisca i beni in trust con l'obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore. La legge fissa una precisa disciplina concernente il conflitto di interessi e l'obbligo di imparzialità.</p>
<p>RISERVATEZZA</p>	<p>L'articolo 26 della Legge prevede che, fatta salvezza delle disposizioni di legge che possano imporre al trustee di fornire le informazioni che si siano rese necessarie dalla specificità della situazione che si presenta, l'ufficio del trustee è caratterizzato dalla riservatezza. Il concetto di riservatezza previsto è equiparabile a quello di "segreto professionale" previsto dall'articolo 622 del</p>

	codice penale italiano.
TASSAZIONE IN CAPO AL TRUST FUND	<p>La Legge fiscale individua quale soggetto passivo d'imposta il Trust.</p> <p>La base imponibile viene determinata attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività.</p> <p>Questo è pari al 10 per cento dei proventi e dei frutti in denaro o in natura, derivante dai beni in trust, salvo che non si tratti di utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da soggetti ubicati in paradisi fiscali, nel qual caso il coefficiente è elevato al 50 per cento..</p>
ASSET PROTECTION	<p>I beni conferiti al trust rappresentano un patrimonio separato e segregato rispetto sia a quelli della Trustee Company, che a quelli personali del settlor e dei beneficiari. (cfr anche Artt. 2 e 11 Convenzione dell'Aja)</p> <p>La Legge, prevedendo che il settlor possa anche essere trustee e/o beneficiario, accoglie i requisiti delineati dal modello internazionale per l'Asset Protection Trust.</p>

Avv. Fabrizio Vedana
Responsabile Servizi Legali
Unione Fiduciaria S.p.A. – Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane
Via Amedei 4
Milano
Tel: 02-72422305
www.unionefiduciaria.it